



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCIALPI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MINIO	EMILIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8369/2019
depositato il 18/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 351/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:
ASD ACLI SAVIGNANO
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 87 83030 SAVIGNANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040400644 ALTRI TRIBUTI 2013

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 8369/2019

UDIENZA DEL

09/09/2020 ore 09:01

N°

6570/2020

PRONUNCIATA IL:

09/09/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/12/2020

Il Segretario

M. Cappiello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello prot. 78172/2019 l'AdE di Avellino, in persona del Direttore p. t., ha chiesto la riforma della sentenza n. 351/03/2019, emessa dalla CTP di Avellino depositata il 02.05.2019, che ha accolto il ricorso dell'ASD Acli Savignano avverso l'avviso di accertamento n. TFK040400644/2018, in materia di Ires, Irap ed Iva anno 2013.

L'ufficio ha censurato la sentenza sul punto in cui i primi giudici hanno ritenuto *“sussistenti tutti gli elementi previsti dalla normativa affinché la società potesse beneficiare delle agevolazioni”*, ritenendo, tra l'altro, l'iscrizione al CONI requisito non sufficiente, ai fini dei benefici previsti, mentre ha considerato i contratti pubblicitari per €. 80.000,00 fuori da ogni logica e buonsenso, tanto più in assenza di un adeguato riscontro probatorio, per cui con varie argomentazioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Si è costituita la A.S.D. Acli Savignano, tramite il proprio difensore, rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame proposto ex art. 366 c.p.c. per i motivi già delibati, argomentando che i primi giudici hanno riconosciuto la natura dilettantistica dell'associazione, in quanto ente senza fini di lucro, con svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico affiliata al CONI, FIGC e all'ACLI e il mancato ottenimento di proventi superiori ad €. 250.000,00, richiamando, poi, la documentazione prodotta e la non applicabilità dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Inoltre ha dedotto la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione, l'omesso contraddittorio preliminare, la intempestività dell'avviso impugnato ed ha chiesto rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.



La causa è stata decisa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare dell'appellato, considerato che i motivi di gravame risultano esplicitati, in riferimento alla lamentata sussistenza dei presupposti agevolativi previsti dalla normativa, mentre l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione deve ritenersi assorbita nella decisione resa.

L'appello è infondato.

La sentenza impugnata ha, correttamente, ritenuto la non obbligatorietà del preventivo contraddittorio, in mancanza di prova che il suo eventuale instaurarsi avrebbe comportato un diverso orientamento da parte dell'A. F., né la lesione del diritto del contribuente ex legge 212/2000.

La ASD ACLI Savignano, di contro, ha dimostrato di essere iscritta non solo al CONI, ma anche alla FIGC e alle ACLI, inoltre ha prodotto varia documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. 398/91, inviando tramite raccomandata a/r il 03.05.2018, l'atto costitutivo e lo statuto, i verbali di assemblea, il rendiconto annuale, il libro dei soci, la copia della dichiarazione annuale, la dichiarazione EAS, le fatture emesse e le fatture di acquisto e la documentazione attestante i costi sostenuti, la documentazione bancaria, i contratti stipulati per prestazioni di pubblicità e sponsorizzazioni, l'iscrizione alla FIGC, il registro degli acquisti e n. 1 F24, tutti i documenti richiamati sono stati oggetto di valutazione nella decisione resa.

Con risoluzione n. 45/E del 06.05.2015 l'AdE ha ritenuto non applicabile l'art. 4, co. 3 del D.M. n. 473/199 per cui in caso di inosservanza dell'obbligo di tracciabilità, non è possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai

soggetti eroganti, né del regime di esenzione Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall'ASD, innalzato, peraltro dal gennaio 2015 da €. 516,46 ad €. 1.000,00.

Tale situazione ha trovato conferma nell'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 16751/2016.

La sentenza deve essere, quindi, integralmente confermata, considerato il quadro probatorio espresso dall'associazione, non contrastato da prove adeguate espresse, in senso contrario, dall'Ufficio.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, considerato lo svolgimento del processo e le posizioni espresse dalle parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania

Sezione Distaccata di Salerno

-quinta sezione-

Rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 09.09.2020

Il Relatore



Il Presidente

